



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

i Newsletter 5/13

1) Sicurezza nei luoghi di lavoro: aggiornato l'elenco delle buone prassi del Ministero

Nella seduta del 17 aprile 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha validato tre nuove Buone Prassi relative a:

Emergenza su postazione di lavoro nascosta

Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili

Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro

Le "buone prassi", così come definite dal Testo Unico sulla Sicurezza, sono modalità organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

La buona prassi "Emergenza su postazione di lavoro nascosta", nello specifico, indica le migliori soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per facilitare, in caso di emergenza, l'arrivo di soccorsi nel minor tempo possibile in località non facilmente identificabili.

Nella Buona prassi sui "Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili", curata dal Contarp Campania, è proposta una piattaforma hardware/software in grado di suggerire in tempo reale interventi correttivi per prevenire situazioni di rischio inaccettabile.

Infine, la buona prassi sull'"Utilizzo della videosorveglianza" dimostra l'utilità di un sistema di video-videosorveglianza" dimostra l'utilità di un sistema di video-monitoraggio interno finalizzato a:

individuare le situazioni di rischio

implementare gli opportuni interventi correttivi

migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro

Si allega a titolo esemplificativo una scheda di Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.1

2) Quali attività rientrano tra i requisiti dei coordinatori della sicurezza?

La Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro ha fornito di recente alcuni importanti chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza. Si propone la sintesi e i contenuti principali delle risposte agli interpelli.

Quali attività rientrano tra i requisiti dei coordinatori della sicurezza?

L'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 annovera tra i requisiti professionali richiesti al coordinatore della sicurezza l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.

Allo scopo di chiarire la natura di tali mansioni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stilato un elenco di attività e lo ha sottoposto alla Commissione che ha ritenuto tale elenco conforme alla norma.

Riportiamo di seguito l'elenco delle attività proposte dal CNI e approvate dalla Commissione per gli Interpelli:

- 1) attività di direttore di cantiere;
- 2) attività di capo cantiere;
- 3) attività di capo squadra;
- 4) attività di direttore dei lavori;
- 5) attività di direttore operativo di cantiere;
- 6) attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- 7) attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- 8) attività di responsabile dei lavori;
- 9) attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- 10) attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

PSC in situazioni di emergenza: quando non è obbligatorio?

La Federutility ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi del quale le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) "non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione".

La Commissione ha stabilito che i lavori finalizzati a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali possano essere effettuati senza l'obbligo di PSC a condizione che si rendano necessari per fronteggiare situazioni di emergenza.

Tra questi sono indicati a titolo di esempio i servizi relativi a:

- 1) erogazione di acqua
- 2) erogazione di energia elettrica
- 3) erogazione di gas
- 4) reti informatiche

Il Datore di Lavoro può delegare la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro, anche quando questi decida di rivolgersi ad un consulente in materia di sicurezza.

Analogamente, la valutazione dei rischi derivanti da stress-lavoro correlato è un obbligo in delegabile

È il parere della Commissione fornito alla Federazione Italiana Metalmeccanici riguardo alla corretta interpretazione dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008.

Quali sono i requisiti di idoneità che devono possedere i lavoratori autonomi?

Un committente o un'impresa affidataria è tenuto a verificare il possesso dei requisiti tecnico-professionali del lavoratore autonomo (definiti dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008), ma in nessun caso può esigere documenti attestanti la sua formazione o la sua idoneità sanitaria. Secondo la Commissione (Interpello n. 7/2013), l'articolo 21 del Testo Unico obbliga il lavoratore autonomo a munirsi del tesserino di riconoscimento e ad utilizzare attrezzature e DPI conformi alla legge, offrendogli al contempo la facoltà (e quindi non l'ulteriore obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici. In definitiva il committente può affidare i lavori a lavoratori autonomi privi di requisiti sanitari, ma non a lavoratori privi di requisiti tecnici.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.2,3,4,5

3) Dispositivi di protezione individuale anticaduta – corretto utilizzo

La caduta dall'alto rappresenta uno dei rischi più frequenti nei lavori edili.

ESEM (Ente Paritetico Scuola Edile Milanese) propone quattro nuovi video di informazione ed autoformazione, che possono essere utilizzati da imprese, datori di lavoro e tecnici di settore per fornire agli operatori le nozioni di base sul corretto utilizzo dei sistemi di trattenuta più comuni.

I video sono relativi ai seguenti sistemi anticaduta:

- 1) Imbracatura anticaduta
- 2) Ancoraggi
- 3) Cordino e doppio cordino
- 4) Anticaduta su fune

I video mostrano sia le caratteristiche dei dispositivi elencati che le modalità di utilizzo corretto degli stessi e sono disponibili in diverse lingue straniere, con titoli e commenti in lingua, per facilitare l'integrazione linguistica dei lavoratori appena giunti in Italia.

Per approfondimenti www.esem.it

Vedi all.sic.6

Approfondimenti

Delega di funzioni: la professionalità ed esperienza del delegato

Riguardo alla delega di funzioni l'articolo 16, comma 1 del Decreto legislativo 81/2008 indica che tale delega da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con diversi limiti e condizioni. Non solo sono richiesti, ad esempio, la data certa o l'attribuzione di un'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ma anche i "requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate".

A questo proposito va detto che già la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che la delega, per poter esplicare la propria efficacia scriminante, ovvero liberatoria da responsabilità penale per il delegante, doveva essere conferita ad un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di particolare esperienza nell'organizzazione dei c.d. presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall'impresa (Cass. pen. 23 febbraio 1993, n. 1760; Cass. pen. 5 luglio 1993, n. 6576; Cass. pen. 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen. 2 aprile 1997, n. 3045; Cass. pen. 13 dicembre 1995, n. 12360).

Va, inoltre, rammentato come la giurisprudenza abbia sottolineato che la permanenza di siffatte qualità soggettive in capo al delegato deve essere periodicamente verificata dall' imprenditore delegante. Qualora non avvenga la verifica della persistenza della doverosa professionalità ed esperienza in capo al delegato, si configurerebbe una colpa in vigilando. In ogni caso dal testo della delega medesima deve emergere con chiarezza e con la dovuta evidenza l'esistenza piena di detto requisito di professionalità, e anche l'esperienza pregressa in materia prevenzionistica, tale da giustificare l'attribuzione dei compiti prevenzionistici con la delega medesima conferiti.

Fonte www.puntosicuro.it

La qualificazione del formatore per la salute e sicurezza lavoro

Entrerà in vigore il 18 marzo 2014 il Decreto Interministeriale del 6 marzo, che recepisce i criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, se ne è dato avviso con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 201.

Il Decreto in questione consta di 4 articoli e un documento allegato che contiene i criteri (6) descritti e ulteriori indicazioni sull'aggiornamento del formatore e le aree tematiche attinenti alla sicurezza e salute sul lavoro.

Per quanto concerne le aree tematiche cui fare riferimento sono:

normativa/giuridica/organizzativa;
rischi tecnici/igienico-sanitari;
relazioni/comunicazione.

Per quanto concerne l'aggiornamento il formatore-docente questo dovrà provvedere al suo aggiornamento con cadenza triennale, e sarà poi la Commissione consultiva permanente, "...trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, compito di valutare la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia".

Come recita, testualmente, il primo articolo del Decreto: "Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente documento".

Come già indicato sopra, i sei criteri elencati e descritti in modo approfondito si trovano in allegato al Decreto.

Fonte : <http://news.pmiservizi.it>

Igiene e prevenzione sul lavoro, in Basilicata indetto il premio "Imprese sicure"

Indetto dall'Osservatorio provinciale permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della Prefettura-UTG di Matera il premio Imprese sicure, premio che intende valorizzare le imprese che si sono distinte in iniziative votate al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Possono partecipare al premio ditte, anche individuali, sia di beni che di servizi, presentando interventi effettuati nel 2012. Potranno inoltrare la propria candidatura entro il 25 maggio 2013.

Saranno tre le ditte selezionate tra le domande pervenute: una per l'agricoltura, una per l'industria e una per il commercio e artigianato.

I vincitori saranno premiati con onorificenza simbolica e consegna di una targa nella mattinata del 7 giugno 2013, in occasione della Settimana della sicurezza, indetta dalla Prefettura di Matera dal 5 al 7 giugno.

Per approfondimenti :

<http://www.quotidianosicurezza.it>

Segnaliamo infine una interessante mostra sul tematiche legate alla sicurezza

la mostra Dipingere la sicurezza sul lavoro organizzata da Città di Urbino, Inail, Amministrazione Legato Albani, Accademia Belle Arti Urbino, Accademia Belle Arti Macerata è stata allestita presso la sala Raffaello nel Palazzo del collegio Raffaello, in piazza della Repubblica 13. Visite tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00, sabato e domenica anche dalle 10.30 alle 12.20.

[Vedi all.sic.7](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' Arch.Gaetano Buttarò. Chiuso in data 08/05/2013.